SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 47**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Formazione migranti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Modalità e termini per la presentazione dei progetti - annualità 1997. (Avviso n. 1/97).

97A1457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Massa Marittima.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Massa Marittima nel periodo dal 30 ottobre al 12 novembre 1996 per il trasloco dell'ufficio in altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Massa Marittima è accertato nel periodo dal 30 ottobre al 12 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1409

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rappresentanti Norditalia Assoagenti», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa edilizia «Rappresentanti Norditalia Assoagenti», con sede in Piacenza, via Alberoni, 119, in data 23 maggio 1994, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Rappresentanti Norditalia Assoagenti», con sede in Piacenza, via Alberoni, 119, costituita per rogito notaio dott. Boscarelli Vittorio in data 13 gennaio 1982, rep. n. 6348, reg. soc. n. 6767, BUSC n. 757/188841, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 gennaio 1997

Il direttore: VETTORI

97A1410

DECRETO 27 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Forarm a r.l.», in San Giorgio Piacentino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Forarm a r.l.», con sede in San Giorgio Piacentino, via Campo Sportivo, 5/C/6, in data 31 gennaio 1994, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Forarm a r.l.», con sede in San Giorgio Pacentino, via Campo sportivo, 5/C/6, costituita per rogito notaio dott.ssa M. Rosaria Monti in data 6 ottobre 1987, rep. n. 6029, reg. soc. n. 10193; BUSC n. 949/230114, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 gennaio 1997

Il direttore: VETTORI

97A1411

DECRETO 27 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Agazzano Alta a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa edilizia «Agazzano Alta a r.l.», con sede in Piacenza, via Roma, 64, in data 24 maggio 1994, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Agazzano Alta a r.l.», con sede in Piacenza, via Roma, 64, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Boscarelli in data 6 luglio 1982, rep. n. 7680, reg. soc. n. 7054, BUSC n. 781/193292 è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 gennaio 1997

Il direttore: VETTORI

97A1412

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Roma 102», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Roma 102», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elvira Bellelli in data 18 marzo 1986, rep. n. 6230, reg. soc. n. 4128/86 tribunale di Roma, BUSC n. 29376/219016.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1413

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Maia 80», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Maia 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Carlo Gamberale in data 1° aprile 1981, rep. n. 9222, reg. soc. n. 2961/81 tribunale di Roma, BUSC n. 26440/183485.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1414

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Costa d'oro», in Montecompatri.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Costa d'oro», con sede in Montecompatri, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone in data 9 aprile 1974, rep. n. 110665; reg. soc. n. 2430/74 tribunale di Roma, BUSC n. 22136/131523.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1415

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Club House», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Club House», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Fasani in data 22 novembre 1990, rep. n. 23113, reg. soc. n. 434/91 tribunale di Roma, BUSC n. 32196/250898.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1416

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Pineta», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile. dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Pineta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli in data 16 febbraio 1981, rep. n. 105580, reg. soc. 5969/91 tribunale di Roma, BUSC n. 32766/256080.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1417

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soleada», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Soleada», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 8 aprile 1986, rep. n. 13409, reg. soc. n. 2260/87 tribunale di Roma, BUSC n. 30022/228107.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1418

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa del sole», in Ciampino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Casa del sole», con sede in Ciampino, costituita per rogito notaio Augusto Bellagamba in data 28 dicembre 1989, rep. n. 37071, reg. soc. n. 8858/90 tribunale di Roma, BUSC n. 32301/251509.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1419

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Regianca», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Regianca», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Bolognesi in data 4 marzo 1987, rep. n. 4911, reg. soc. n. 4996/87 tribunale di Roma, BUSC n. 29935/227094.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1420

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aurelia 82», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Aurelia 82», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Corrado Lazzardi in data 25 gennaio 1983, rep. n. 3127, reg. soc. n. 1500/83 tribunale di Roma, BUSC n. 27652/197526.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1421

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Saravà», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Saravà», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fernando De Paola in data 19 giugno 1982, rep. n. 11141, reg. soc. n. 4726/82 tribunale di Roma, BUSC n. 27240/192440.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1422

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Asor», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Asor», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Scaldaferri in data 11 luglio 1986, rep. n. 13654, reg. soc. n. 6914/86 tribunale di Roma, BUSC n. 29533/221355.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1423

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'antenna», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «L'antenna», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Cavallaro in data 7 gennaio 1964, rep. n. 113631, reg. soc. n. 533/64 tribunale di Roma, BUSC n. 5044/84275.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1424

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Taddeo Domus», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Taddeo Domus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lorenzo Celli in data 9 marzo 1974, rep. n. 39963, reg. soc. n. 1945/74 tribunale di Roma, BUSC n. 22024/130921.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1425

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'approdo», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «L'approdo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, rep. n. 43753, reg. soc. n. 76/88 tribunale di Roma, BUSC n. 30364/231488.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1426

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia due», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edilizia due», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Papi in data 25 febbraio 1982, rep. n. 45196, reg. soc. n. 1714/82 tribunale di Roma, BUSC n. 27002/189461.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1427

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Magna Grecia», in Amendolara.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. a r.l. «Magna Grecia», con sede in Amendolara (Cosenza), costituita per atto notaio Italo Scornajenghi in data 31 maggio 1980, rep. n. 152916, reg. soc. n. 871 tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2073.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1429

DECRETO 14 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edera - Consorzio alessandrino fra cooperative edili e di abitazione», in Alessandria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'articolo 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Edera - Consorzio alessandrino fra cooperative edili e di abitazione», con sede in Alessandria, via dei Martiri, 20, costituita per rogito notar Busso Gianfranco in data 25 gennaio 1983, rep. n. 85075, reg. soc. n. 8798 tribunale di Alessandria, BUSC n. 1296/196437.

Alessandria, 14 febbraio 1997

Il direttore reggente: MARENCO

97A1428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 1997.

Rettifica al provvedimento n. 445 del 12 dicembre 1996 concernente l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della società La Minerva S.p.a., in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il provvedimento ISVAP n. 445 del 12 dicembre 1996, concernente l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della società La Minerva S.p.a., in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.a., in Milano (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1996);

Vista la lettera dell'8 gennaio 1997 con la quale le società cedente e cessionaria hanno precisato il tenore dell'istanza di approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo in questione;

Visto il comunicato relativo al medesimo provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale è stato corretto il titolo del provvedimento medesimo sostituendo le parole: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio assicurativo ...» con le parole: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo ...»;

Dispone:

Art. 1.

Il testo dell'art. 3 del provvedimento n. 445 del 12 dicembre 1996 è rettificato sostituendo le parole: «Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Minerva assicurazioni S.p.a. ad eccezione di quelle relative all'assicurazione diretta nei rami corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, merci trasportate, credito, cauzione ed alla riassicurazione in tutti i rami precedentemente autorizzati», con le parole: «Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Minerva assicurazioni S.p.a. ad eccezione di quelle relative all'assicurazione diretta nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, merci trasportate, R.C. autoveicoli (limitatamente alla responsabilità del vettore), R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali, credito, cauzione ed alla riassicurazione in tutti i rami precedentemente autorizzati».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1439

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 1997.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante norme di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 2 giugno 1988 con il quale è stato approvato il modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visti gli articoli 33, 35 e 36 del citato decreto legislativo, che disciplinano, al lordo delle quote relative alla cessione legale, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità e la quota di garanzia;

Visto in particolare l'art. 61, comma 2, del citato decreto legislativo il quale prevede che le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita aventi sede legale nella Repubblica italiana debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo del margine di solvibilità sottoscritto dall'attuatario;

Visto l'art. 61, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che il prospetto del margine di solvibilità sia conforme ad un modello approvato dall'ISVAP;

Visto l'art. 102, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo cui le imprese aventi sede legale in uno stato terzo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma secondo;

Considerata la necessità di non apportare modifiche alla numerazione delle voci riportate nel prospetto dimostrativo del margine di solvibilità attualmente in vigore per evitare aggravi eccessivi alle procedure informatiche, tenuto anche conto della prossimità dei termini di approvazione del bilancio dell'esercizio 1996;

Ritenuta la necessità di approvare il modello;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, redatto in conformità al modello allegato al presente provvedimento, che le imprese che esercitano le attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo, aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio di esercizio.

Art. 2.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 102, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, devono utilizzare, per quanto applicabile, il modello allegato al presente provvedimento tenuto conto delle disposizioni stabilite per le stesse imprese dagli articoli 89 e 90 del citato decreto legislativo.

Art. 3.

Il progetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità allegato al presente provvedimento dovrà essere utilizzato a partire dal bilancio dell'esercizio 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

IMPRESA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Secondo comma dell'articolo 61 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174)

ESERCIZIO

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERCIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI

Voci			Lire
(1)	Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (uguale voce 1 mod. 3)		______
(2)	Azioni proprie (uguale voce 22 mod. 3)		______
(3)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare (uguale voce 58 mod. 3)		______
(4)	Elementi immateriali diversi (1) (compresi nelle voci 57,59, 66, mod. 3		______
(5)	Perdite degli esercizi precedenti (uguale voce 70 mod.3)		
(6)	Perdita dell'esercizio (riportata a nuovo) (uguale voce 71 mod. 3)		
(7)	Capitale sociale o fondo di garanzia (uguale voce 82 mod. 3)		______
(8)	Riserva legale (uguale voce 83 mod. 3)		______
(9)	Riserva sovrapprezzo emissione azioni (uguale voce 84 mod. 3)		______
(10)	Riserve statutaria (uguale voce 85 mod. 3)		______
(11)	Riporto utili esercizi precedenti (uguale voce 86 mod. 3)		______
(12)	Altre riserve patrimoniali (2) (uguale voci da 87 a 91 mod. 3)		______
(13)	Fondo di integrazione di cui all'art. 27 comma 4 (se non compreso nella voce precedente)		
(14)	Utile dell'esercizio non distribuiti		______
(15)	Utile realizzato nell'anno N		______
(16)	Utile realizzato nell'anno N-1	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 2 b /1 art. 33, d.lgs. 174/95	______
(17)	Utile realizzato nell'anno N-2		______
(18)	Utile realizzato nell'anno N-3		______
(19)	Utile realizzo nell'anno N-4		______
(20)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N.		
(21)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri risultanti alla fine dell'anno N.	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 2 b/2 art. 33, d. lgs. 174/95	
(22)	Riserva matematica dell'anno N determinata in base ai premi puri alla fine dell'anno N relativa ai rischi ceduti .		
(23)	Riserva matematica dell'anno N determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		______
(24)	Riserva matematica come al punto (23) relativa ai rischi ceduti		______
(25)	Somma delle differenze tra capitali vita e le riserve matematiche per tutti contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi		______
(26)	Riserva premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi per le assicurazioni complementari di cui al punto b della tabella allegata	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 5, art. 33 d. lgs. 174/95	______
(27)	Riserva premi per rischi in corso calcolata contratto per contratto per le assicurazioni complementari di cui al punto b) della tabella		______

SEGUE: I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERICIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI

A1 e A2 - assicurazioni sulla durata della vita umana di nuzialità, di natalità.	
(28) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione dell'anno N........	________
(29) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette, dell'anno N a carico della cessione legale	________
(30) Riserve matematiche relative alle accettazioni di riassicurazione	________
(31) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione (diverse dalla CONSAP cessione legale)........	________
(32) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dell'impresa........	________
(33) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	________
(34) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di 3 anni........	________
(35) Capitali sotto rischi non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a 3 anni ma inferiore o pari a 5........	________
B- ***Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona***	
(36) Premi assicurazioni dirette dell'esercizio	________
(37) Premi accettati in riassicurazione nell'esercizio........	________
(38) Riserva sinistri a carico riassicuratori inizio esercizio	________
(39) Sinistri assicurazioni dirette dell'esercizio........	________
(40) Sinistri in riassicurazione dell'esercizio........	________
(41) Spese di liquidazione pagate nell'esercizio........	________
(42) Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio........	________

(1) specificare gli elementi considerati

(2) specificare le riserve patrimoniali che non devono comprendere il fondo di organizzazione di cui all'art. 10 comma 5, del d. lgs. 174/95

SEGUE : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERCIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI

Voci	
(43) Mov. port.: ri. sin. su rischi assicurazione dirette	______
(44) Mov. port.: ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette	______
(45) Mov. port.: ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione	______
(46) Mov. port.: ris. sin. su cessione rischi assunti in riassicurazione	______
(47) Somme da recuperare su sinistri inizio esercizio	______
(48) Riserve sinistri inizio esercizio	______
(49) Sinistri a carico riassicuratori	______
(50) Riserve sinistri a carico riassicuratori chiusura esercizio	______
(51) Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette	______
(52) Mov. port.: ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette	______
(53) Mov. port.: ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione	______
(54) Mov. port.: ris. sin. su cessione rischi assunti in riassicurazione	______
(55) Somme recuperate per sinistri	______
(56) Somme da recuperare su sinistri chiusura esercizio	______
(56-bis) Contributo di vigilanza	______
(56-ter) Contributo casellari infortuni	______
IV/V -- ***Assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione di cui ai nn. IV e V del punto A della tabella***	
(57) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione (anno N)	______
(58) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette dell'anno N a carico della cessione legale	______
(59) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	______
(60) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione e retrocessione (diverse dalla CONSAP - cessione legale)	______

SEGUE : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERCIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI

III/VI - ***Assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A della tabella e operazioni di cui al punto VI***	
Con assunzione del rischio di investimento:	
(61) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione (anno N)........	________
(62) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette dell'anno N a carico della cessione legale	________
(63) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione........	________
(64) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione e retrocessione (diverse dalla CONSAP - cessione legale)........	________
Senza assunzioni di rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(65) Fondi gestiti........	________
Con assunzione di rischio di mortalità:	
(66) Capitali sotto rischio non negativi a carico dell'impresa	________
(67) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione........	________
(68) Capitali sottorischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di 3 anni	________
(69) Capitali sottorischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni, ma inferiore o pari a 5........	________

II ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

Elementi A)		
(70) = (7) - (1)	Capitale sociale o fondo di garanzia versato..........	______
(71)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sempre che sia stato versato almeno il 50% di detto capitale o fondo..........	______
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(72) = (8)	Riserve legali..........	______
(73) = (9) + (10) + (12) + (13)	Riserve libere..........	______
	Riporto utili:	
(74) = (11)	di esercizi precedenti..........	______
(75) = (14)	dell'esercizio, non distribuiti..........	______
(76)	Totale (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (322)..........	______
(77)	Elementi immateriali figuranti in bilancio..........	______
(78)	Totale elementi A) = (76) - (77)..........	______
Elementi B)		
(79)	50% utili futuri	______
(80)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	______
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa d'acquisto contenuta nei premi di tariffa	______
	(nei limiti di cui all'art. 33, comma 2, lett. b), n. 2), del d. lgs. 174/95.......	
(81)	75% della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolato forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto. Assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella (nei limiti del 20% del margine di solvibilità)..........	______
(82)	Totale elementi B) = (79) + (80) + (81)..........	______
(83)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (di cui gli elementi B %).	______
	Totale elementi B) = (78) + (82)..........	______

(71) = (1)/2 se (70) > = (7)/2; (71) = 0 se [70] < (7)/2

(77) = [(2) + (4) + (5) + (6)] + (3) - [(21) - (22) - (23) + (24)] a condizione che (3) > [(21) - (22) - (23) + (24)]

$$(79) = \frac{50}{100}\left[\frac{(15)+(16)+(17)+(18)+(19)}{5}\cdot(20)\right] \text{ in cui } (20) <= 10$$

$$(80) = [(21) - (22) - (23) + (24)] - (3) \text{ a condizione che } [(21) - (22) - (23) + (24)] <= \frac{3,5}{100}\ (25) \text{ e } [(21) - (22) - (23) + (24)] > (3)$$

$$(81) = \frac{75}{100}\,[(26) - (27)]$$

III AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DA COSTITUIRE

UCE L.128 ______________

	Lire	Lire
A) Per le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità (I e II della tabella)		
(84) 4/100 riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione......................................	________	
(85) rapporto di conservazione relativo alle riserve (minimo 0,85)...		
(86) 84x85		________
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi):		
(87) 0,3/100 del capitale sotto rischio................................	________	
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(88) 01,/100 dei capitali sotto rischio................................	________	
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque):		
(89) 0,15/100 dei capitali sotto rischio................................		
(90) Tot. (87) + (88) + (89)...........		________
(91) Rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,500)		
(92) (90)x(91)		________
(93) Margine A) = (86) + (92)		
B) Per le assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (tabella B)		
(94) Importo dei premi ed accessori o di contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori al lordo delle cessioni in riassicurazione e al netto di premi o contributi annullati, imposte e tasse e oneri direttamente commisurati ai premi o contributi	________	
(95) = (37) Importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio al lordo delle cessioni in retrocessione		
(96) Tot. (94) + (95)....	________	
Da ripartire:		
(97) Quota inferiore a 10.000.000 u.c.e. = L x0,18	________	
(98) Quota eccedente i 10.000.000 u.c.e. = L. x0,16		
(99) Tot. (97) + (98)	________	
(100) Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(101) Margine B) = (99)x(100).....	________	

$$(84) = \frac{4}{100} [(28) - (29) + (30)]$$

$$(85) = \frac{(28)-(29)+(30)-(31)}{(28)-(29)+(30)}$$

$$(87) = \frac{0,3}{100} \times [(32) - (34) - (35)]$$

$$(88) = \frac{0,1}{100} \times (34)$$

$$(89) = \frac{0,15}{100} \times (35)$$

$$(91) = \frac{(33)}{(32)}$$

$$(94) = (35) - (56 - bis) - (56 - ter)$$

$$(100) = 1 - \frac{-(33)-(44)-(46)+(49)+(50)+(52)+(54)}{(39)+(40)+(41)+(42)+(43)+(45)+(47)-(48)-(51)-(53)-(55)-(56)}$$

SEGUE: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DA COSTITUIRE

C) Per le assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione di cui ai numeri IV e V del punto A) della tabella		
(102) 4/100 riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione	____	
(103) Rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)........ ----------		
(104) Margine C) (102)x(103)		____
D) Per le assicurazioni connesse con fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella e per le operazioni di cui al numero VI della tabella.		
Assunzioni di un rischio di investimento:		
(105) 4/100 riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione	____	
(106) Rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ----------		
(107) 105x106	____	
Non assunzione di rischio di investimento in presenza di contratto che determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	____	
(108) 1/100 Fondi gestiti........	____	
Assunzione di un rischio di mortalità		
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(109) 0,3/100 dei capitali sotto rischio........	____	
Temporanee caso morte con durata massima tre anni:		
(110) 0,1/100 dei capitali sotto rischio........	____	
Temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni		
(111) 0,15/100 dei capitali sotto rischio non negativi........	____	
(112) Tot. (109) + (110) + (111)	____	
(113) Rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,500) ------		
(114) (113)x(112)	____	
(115) Margine D) = (107) o (108) o (zero) + (114)		____
E) Situazione del margine di solvibilità		
(116) Margine di solvibilità complessivo da costituire (93)+(101)+(104) + (115)		____
(117) = (83) Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità (parte II)........		____

Variazioni dovute in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

(318) Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. a), n. 6 del d. lgs. 174/95

Passività subordinate:

(319) prestiti a scadenza fissa

(320) prestiti a scadenza indeterminata

(321) titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

(322) totale da (318) a (321)

$$(102) = \frac{4}{100}[(57)-(58)+(59)]$$

$$(103) = \frac{(57)-(58)+(59)-(60)}{(57)-(58)+(59)}$$

$$(105) = \frac{4}{100}[(61)-(62)+(63)]$$

$$(106) = \frac{(61)-(62)+(63)-(64)}{(61)-(62)+(63)}$$

$$(108) = \frac{1}{100}(65)$$

$$(109) = \frac{0,3}{100}(66)-(68)-(69)$$

$$(110) = \frac{0,1}{100}(68)$$

$$(111) = \frac{0,15}{100}(69)$$

$$(113) = \frac{(67)}{(66)}$$

Spazio riservato alla dichiarazione della Camera di Commercio circa il deposito e la trascrizione del presente conto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società

____

____

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 174/95, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità da costituire risultano determinati conformemente all'art. 35 del medesimo decreto legislativo

L' Attuario

97A1438

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 febbraio 1997, n. 9.

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione.

Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa.

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, col decreto legislativo in oggetto sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione.

Per la prima applicazione della normativa in esame, si forniscono le seguenti valutazioni, facendo tuttavia ampia riserva di integrazione o approfondimento delle stesse, in considerazione che il processo di armonizzazione avviato con la riforma del sistema previdenziale attraverso disposizioni immediatamente precettive o con delega al Governo a provvedere all'emanazione di specifici decreti attuativi non è stato ancora interamente realizzato.

I) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

A) *Periodi di malattia.*

I primi quattro commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono l'elevazione del limite massimo accreditabile per periodi di malattia in tutto l'arco della vita lavorativa, la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile e all'attribuzione degli oneri connessi. Tali disposizioni non hanno però riflessi per gli iscritti a questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), per cui il loro ambito di applicazione riguarda esclusivamente il settore privato e cioè gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), prescrivendo che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'ente datore di lavoro.

Al riguardo, mentre si fa riserva di ulteriori comunicazioni per la precisa individuazione della categoria oggetto di eccezione, si precisa quanto segue:

1) i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50 per cento devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996) e riguarda tutti i periodi di assenza per malattia verificatesi nell'intero arco della vita lavorativa. In tale calcolo dovranno perciò essere considerati anche periodi brevi di assenza per malattia che andranno a cumularsi fra loro.

2) mancando ogni riferimento alla contribuzione figurativa, i contributi per i suddetti periodi saranno interamente dovuti; in particolare per i casi di retribuzione ridotta il contributo dovuto dovrà commisurarsi alla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio;

3) l'applicazione della nuova normativa che limita la valutazione pensionistica della malattia avverrà previa comunicazione dei periodi di malattia stessa da parte dell'ente datore di lavoro all'istituto previdenziale ove risulta iscritto il dipendente. In proposito, stante la formulazione del comma 6 dell'art. 1, la comunicazione anzidetta si configura come un'inderogabile precetto per tutti gli enti datori di lavoro. Si dispone, pertanto, che per il personale iscritto all'INPDAP ciò avvenga annualmente, in sede di denuncia dei contributi con elenco generale.

B) *Periodi per maternità (art. 2).*

L'art. 2 del decreto legislativo in esame attua la delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compreso, quindi, questo Istituto che, come noto, si configura come gestione previdenziale esclusiva dell'A.G.O.

La citata normativa in via di principio ha eliminato, ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, il requisito introdotto dal precedente decreto legislativo n. 503/1992 pari a cinque anni di anzianità contributiva.

Pertanto, l'accredito dei periodi in argomento, può avvenire senza vantare alcun requisito di anzianità contributiva, essendo a tal fine necessario e sufficiente il possesso della semplice qualifica di iscritto.

Il secondo comma dell'art. 2 estende dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'istituto della contribuzione figurativa per i periodi di astensione facoltativa ai dipendenti del settore pubblico nonché agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. In pratica, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro previsti dal primo e secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 1204/1971 verranno coperti figurativamente da contribuzione nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spettino emolumenti ridotti. Di tale situazione il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione in sede di denuncia annuale dei contributi.

Per la concreta applicazione di tale previsione legislativa dovrà farsi riferimento alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che prevede quale valore retributivo di riferimento da attribuire quello risultante dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere figurativamente.

I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 contengono innovative disposizioni per il riconoscimento dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria e facoltativa quando l'evento maternità si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro.

Al riguardo, prima di analizzare separatamente le due fattispecie previste dalla norma, occorre chiarire che i soggetti riguardati sono tutti gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai fondi sostitutivi ed esclusivi di tale assicurazione.

Periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro (comma 4).

Per ottenere l'accredito figurativo di contribuzione ai fini pensionistici in tale ipotesi, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare, all'atto della domanda di valutazione, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.

L'accredito della relativa contribuzione figurativa avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché questo sia successivo al 1° gennaio 1994, così come stabilito dall'art. 14 del decreto n. 503/1992. In altri termini, si possono rendere utili tali fattispecie di periodi qualunque sia la loro collocazione temporale e perciò anche precedenti all'entrata in vigore del decreto n. 564/1996, ma a condizione che non siano anteriori alla predetta data del 10 gennaio 1994.

Periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa.

Trattasi dei periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/1971 che, quando non siano coperti da altra forma di assicurazione e si collochino anch'essi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono formare oggetto di riscatto, nella misura massima di cinque anni, mediante versamento dell'onere calcolato con le modalità introdotte dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sempre che i soggetti interessati possano far valere, all'atto della richiesta, complessivamente cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Analogamente ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, pure per quelli in esame la valutazione sarà possibile con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché posteriore al 1° gennaio 1994.

È da precisare infine che, a termini del comma 6, per i soggetti iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto dal medesimo comma.

C) *Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o sindacali (art. 3).*

Le disposizioni contenute in questo articolo ridisegnano organicamente la materia afferente la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali ex art. 31 della legge n. 300/1970.

Prima di procedere all'analisi delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno, a titolo di comparazione, fornire un breve riferimento alla specifica normativa in materia anteriore al decreto legislativo di che trattasi e ai riflessi previdenziali che ne derivavano per gli iscritti a questo Istituto.

Nella dizione funzioni pubbliche elettive sono da ricomprendere le nomine a membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Per effetto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 22 (comma 39) della legge n. 724/1994 dell'art. 31 della legge n. 300/1970, a decorrere dal 31 marzo 1993

per i soli iscritti che divengano membri del Parlamento europeo, nazionale o dei consigli regionali, ai fini previdenziali, i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettivo erano utili senza il versamento di contribuzione.

Per i consiglieri provinciali o comunali pure in aspettativa senza assegni, l'ente datore di lavoro era tenuto al versamento di contribuzione, commisurata alla retribuzione teorica cui il dipendente eletto avrebbe avuto diritto.

L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali, invece, se concessa nel rispetto delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e quindi dal 6 aprile 1995, era considerata utile ai fini del trattamento pensionistico con onere a totale carico dell'INPDAP.

L'introduzione del decreto legislativo n. 564/1996 viene ora a stabilire (comma 9) anche per i lavoratori iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive.

I provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996) per lo svolgimento delle predette funzioni producono effetti, ai fini del beneficio della copertura figurativa, solo se assunti con atto scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali, dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

Da parte del legislatore, per quanto attiene all'individuazione delle cariche sindacali, al comma 2 è stato precisato che deve trattarsi di quelle cariche previste da norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

Di notevole rilevanza è il successivo comma 3, ove si prevedono le modalità per il riconoscimento di tali periodi.

È infatti necessario produrre apposita istanza tendente ad ottenere l'accredito figurativo nella gestione previdenziale alla quale gli interessati sono iscritti all'atto del collocamento in aspettativa. La predetta domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.

È pure necessario sottolineare che per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito di contribuzione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente.

Come già precisato con circolare n. 9 del 1° febbraio 1996, la valutazione in pensione dei periodi di aspettativa non retribuita per motivi sindacali intercorsi fra il 6 aprile 1995 e il 14 novembre 1996 può avvenire con presentazione di apposita domanda, non soggetta ad alcuna scadenza. È tuttavia opportuno che, in considerazione della diversa disciplina dettata dalla normativa in esame, le domande tendenti ad ottenere la valutazione dei predetti periodi anche se già inoltrate vengano ripresentate a questo Istituto e all'ente di appartenenza del dipendente con tempestività, entro il 13 febbraio 1997.

Per il periodo dal 15 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 marzo 1997.

Al comma 4 vengono stabiliti i criteri cui fare riferimento per l'individuazione della retribuzione sulla quale commisurare la contribuzione figurativa.

Essa sarà quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di lavoro della categoria, non comprendendo però quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati da una determinata produttività, né incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Il comma 5 sub. art. 3 del decreto legislativo in analisi introduce invece una sostanziale novità. Trattasi della facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

La predetta facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo (cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo) ed è pari alla somma risultante dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione del regime pensionistico al differenziale degli importi della retribuzione effettivamente percepita da parte del sindacato e quella figurativa.

Con gli stessi termini e modalità le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro.

Nel caso in cui l'aspettativa sindacale non risulti conforme al dettato dell'art. 31 della legge n. 300/1970, l'organizzazione sindacale può entro sei mesi dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 564/1996 regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, versando i contributi dovuti con la maggiorazione dei soli interessi legali. Al caso in esame si applica il termine di prescrizione decennale, per le situazioni pregresse, e quinquennale per i periodi successivi al 1° gennaio 1996.

Per gli aspetti attuativi della procedura di accredito figurativo, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

1) Per tutti i dipendenti pubblici iscritti all'I.N.P.D.A.P., e quindi anche per il personale statale, unica gestione previdenziale autorizzata alla ricezione delle domande di accredito figurativo o di integrazione sul differenziale retributivo è l'INPDAP medesimo, ciò si rende indispensabile oltre che per criteri di unicità applicativa anche per l'attuazione della previsione recata dall'art. 1 (comma 6) della legge n. 335/1995, che fa carico agli enti previdenziali di inviare al lavoratore iscritto, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzione versate nella propria posizione assicurativa.

2) Le domande di cui al precedente punto, redatte su apposito modello che si allega in fac-simile, devono essere inviate alla Direzione centrale entrate contributive di questo Istituto e per conoscenza all'ente datore di lavoro. Quest'ultimo, a richiesta dell'INPDAP, avra cura di trasmettere la documentazione riguardante i periodi di aspettativa, copia degli atti deliberativi adottati in proposito nonché certificare la retribuzione di riferimento secondo i criteri contenuti nel comma 4 dell'art. 3.

3) Per l'integrazione contributiva del differenziale retributivo, l'organizzazione sindacale invierà la documentazione che attesti l'ammontare della retribuzione corrisposta, corredata dalla normativa di riferimento e versera entro il 31 marzo dell'anno successivo la relativa contribuzione correlata all'aliquota contributiva vigente nel momento in cui la retribuzione è stata percepita.

II) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Il capo II del decreto legislativo n. 564/1996 detta disposizioni che consentono la copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Le caratteristiche comuni a tali tipologie sono:

1) i soggetti destinatari di queste previsioni normative, contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento, sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive;

2) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;

3) non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione per l'esercizio del riscatto, ma il solo possesso della qualità di iscritto;

4) il riscatto è esercitabile a domanda dell'interessato e si realizza col versamento dell'onere calcolato in termini di riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981.

Si prendono in esame ora, le varie fattispecie di riscatto.

A) *Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art. 5).*

I periodi di sospensione o di interruzione dal rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto nella misura massima di tre anni, sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e devono essere privi di copertura assicurativa. A titolo meramente esemplificativo si possono citare: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari.

In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, applicando le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1993, n. 47.

B) *Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art. 6).*

I periodi richiamati dall'art. 6 che possono formare oggetto di riscatto, se privi di copertura assicurativa, sono quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito.

L'esatta individuazione dei corsi professionali di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa avverrà con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni in proposito.

C) *Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei (art. 7).*

Altra facoltà di riscatto è prevista a favore degli assicurati che prestino attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o comunque discontinua. Oggetto di riscatto saranno i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro, purché tali periodi risultino scoperti da contribuzione obbligatoria o facoltativa. Anche in questo caso è data la possibilità agli interessati di richiedere, in alternativa, l'autorizzazione al versamento di contribuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data di presentazione della relativa domanda.

Al riguardo è bene precisare che il Governo deve emanare un apposito decreto legislativo che introduca nell'ordinamento dei pubblici dipendenti l'istituto della contribuzione volontaria.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi in argomento o in alternativa, dell'autorizzazione al versamento di contribuzione volontaria, le domande dei soggetti interessati debbono essere corredate da certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

D) *Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (art. 8).*

Ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), per i periodi nei quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, è data facoltà di presentare domanda di riscatto.

Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versamento di contribuzione volontaria secondo i precetti della legge 18 febbraio 1983, n. 47, a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo pensionistico di appartenenza almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda.

Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l'onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

Il presidente: SEPPIA

ALLEGATO

All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale - entrate retributive - Ufficio IV
- Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

c, p.c.:

Al (1) ....

OGGETTO: Richiesta di accredito figurativo per periodi di aspettativa sindacale non retribuita o funzioni pubbliche elettive in applicazione del decreto legislativo n. 564/1996.

Il sottoscritto ....,
nato a .... il ....
in qualità di dipendente dell'ente ....,
iscritto a codesta gestione previdenziale, posto in (2) *aspettativa sindacale non retributiva* dal ....,
per mandato elettivo

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, l'accredito figurativo di contribuzione per il periodo dal .... al .... nel quale risulta in aspettativa non retribuita per il sopracitato titolo.

Fa presente che desidera ricevere ogni ulteriore comunicazione presso il seguente indirizzo..

Il richiedente

Note:

(1) Ente datore di lavoro.

(2) Cancellare l'ipotesi non riguardata.

ALLEGATO

All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale - entrate retributive - Ufficio IV
- Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

c, p.c.:

Al (1) ....

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva previsto dal comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996.

Con la presente, la sottoscritta organizzazione sindacale chiede, a termini della normativa in oggetto, l'autorizzazione al versamento di contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale al Sig..., collocato in (2) *aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970,* distacco sindacale con diritto a retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

L'organizzazione sindacale

Note:

(1) Ente datore di lavoro.

(2) Cancellare l'ipotesi non riguardata.

97A1441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 febbraio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Mannari, console onorario del Regno di Svezia a Firenze.

97A1442

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla produzione della specialità medicinale DALACIN C presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia S.p.a., in Marino del Tronto.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 498 del 18/9/1996

Specialità medicinale: DALACIN C - 12 capsule 150 mg, n. di A.I.C.: 022633059.

Società Upjohn S.p.a., via G. E. Upjohn, 24 - 200 Caponago - codice fiscale 00768480154.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia S.p.a. ed altri sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A1447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22124 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legislativo 2 aprile 1996, n. 180, è concessa in favore di un numero massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21994, articoli 1, 2 e 3, del 23 gennaio 1997.

È altresì concessa una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 22125 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è concessa in favore di un numero massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21995 del 23 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22126 dell'8 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari in provincia di Messina.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendeti dalla ditta S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari in provincia di Messina, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22127 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1997 al 1° aprile 1997 limitatamente a 17 lavoratori dipendenti dalla società Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 a decorrere dal 2 gennaio 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22128 dell'8 febbraio 1997, è revocato il decreto ministeriale del 3 aprile 1995 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995 in favore dei lavoratori della S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in Buccinasco (Milano), limitatamente al periodo dal 30 gennaio 1995 al 16 aprile 1995 per i dipendenti dall'unità di Casteggio (Pavia).

In favore dei lavoratori dipendenti dalla sopra indicata società, unità di Casteggio (Pavia), per un massimo di 95 lavoratori, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento, per un massimo di 95 lavoratori, disposto con il precedente art. 2, è prorogata dal 14 aprile 1997 al 28 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22129 dell'8 febbraio 1997, in favore della lavoratrice Pintos Miriam Ethel, dipendente dalla Cobra Jeans ex Confezioni Manuero 2000, con sede e stabilimento in Nereto (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 22130 dell'8 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga, con sede in Isera (Trento) e unità di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1995 al 24 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 febbraio 1996 al 5 giugno 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1996, n. 19968/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22131 dell'8 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga, con sede in Isera (Trento) e unità di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 24 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22132 dell'8 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona) e unità di Vado Ligure (Savona).

Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996 e del 29 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 9 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipedenti dalla ditta S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona) e unità di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza Tribunale del 9 giugno 1993, n. 3370.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22133 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di S. Gregorio di Catania (Catania).

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di S. Gregorio di Catania (Catania), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Roma, per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1996 con decorrenza 12 dicembre 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 28 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 28 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. S.I.A.C. - Società italiana additivi per carburanti, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), Milano e Pescara.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. - Società italiana additivi per carburanti, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), Milano e Pescara, per il periodo dal 1° maggio 1996, con decorrenza 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996, con decorrenza 1° maggio 1996;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento.

Parere del comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995, con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22134 dell'8 febbraio 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentta il 23 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta (Bologna).

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta (Bologna), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22135 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22136 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996, della ditta S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina) e unità di Latina.

Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 marzo 1996 con effetto dal 14 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina) e unità di Latina, per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 14 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 30 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1994;

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 novembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 26 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1996 con decorrenza 26 marzo 1996;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unità di Bastia (Perugia), Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva del Garda (Trento) e Roma (sei unità produttive), per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1° ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996 come da nota n. 2070/1 del 30 gennaio 1997 dell'U.P.L.M.O. di Roma.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 gennaio 1997, n. 21929/5. Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e fine fase lavorativa;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 6 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. Gino Pomepii, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina).

Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gino Pompeii, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 2 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gino Pompeii, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22137 dell'8 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Palcitric, con sede in Napoli e unità di Calitri (Avellino) e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 19 novembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palcitric, con sede in Napoli e unità di Calitri (Avellino) e uffici di Napoli, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22138 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unità di S. Palomba-Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unità di S. Palomba-Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unità di S. Palomba-Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.n.c. Astoricchio e figlio, con sede in Lecce e unità di Lecce.

Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Astoricchio e figlio, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A1445

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «La Valle» a r.l., in S. Pellegrino Terme, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Valle» a r.l., con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita il 27 aprile 1982 per rogito notaio dott.ssa Giuliana Quarti ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Ermanno Gamba, residente in Bergamo.

97A1444

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1668,21
ECU	1933,62
Marco tedesco	995,65
Franco francese	295,15
Lira sterlina	2730,86
Fiorino olandese	885,56
Franco belga	48,239
Peseta spagnola	11,758
Corona danese	260,96
Lira irlandese	2653,29
Dracma greca	6,370
Escudo portoghese	9,916
Dollaro canadese	1226,72
Yen giapponese	13,684
Franco svizzero	1142,61
Scellino austriaco	141,47
Corona norvegese	250,39
Corona svedese	225,49
Marco finlandese	333,64
Dollaro australiano	1295,87

97A1543

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia (istituita dal 1° novembre 1996), è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare N08X «diritto costituzionale», per la disciplina «diritto costituzionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto darà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

97A1453

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico disciplinare: F08A «chirurgia generale» (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1454

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dei lavori pubblici recante: «Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Porto Maurizio e di Piani». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 49, prima colonna, al primo rigo del testo, dove è scritto: «Con decreto interministeriale n. TC/516 del *21 ottobre* 1996, il decreto interministeriale 21 ottobre 1974, n. 1067/73, ...», leggasi: «Con decreto interministeriale n. TC/516 del *29 luglio* 1996, il decreto interministeriale 21 ottobre 1974, n. 1067/73, ...».

97A1483

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500